

STATUTO

della LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Sezione Provinciale di Bologna

* * *

TITOLO UNO

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1) E' costituita ai sensi del TITOLO IV dello Statuto Nazionale della "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con D.M. del 10 Luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 del 08 agosto 2013, l'Associazione denominata "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione provinciale di Bologna", retta dal presente Statuto.

Art. 2) L'Associazione, la cui natura giuridica è Associazione di Promozione Sociale si costituisce recependo tutte le norme dello Statuto Nazionale, quale struttura periferica della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Ente Pubblico - come da autorizzazione della Sede Centrale del 15 settembre 2004, protocollo n. 2004/3885 SA/rd nonché per l'adeguamento dello Statuto Nazionale, all'autorizzazione della Sede Centrale del 23 ottobre 2014 Protocollo n. 2014U0003074.

Art. 3) La Sezione provinciale ha sede legale in Bologna Via Filippo Turati, 67. Il Consiglio Direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l'indirizzo della sede e potrà istituire uffici secondari e/o strutture tecniche e amministrative nell'ambito provinciale. Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica dello Statuto.

Art. 4) L'Associazione ha durata indeterminata fatta salva l'adozione da parte del Consiglio Direttivo nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale.

SCOPI

Art. 5) L'Associazione non ha fini di lucro, non può ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite ed ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.

Si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e iniziative di cui all'art.2, commi 2 e 3, dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e cioè:

- 1) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- 2) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e ambientale;
- 3) le iniziative di formazione ed educazione alla prevenzione



oncologica anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

4) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;

5) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;

6) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;

7) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-sociosanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sociosanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:

1) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e Provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;

2) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;

3) le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 6) La Sezione Provinciale è formata da soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti e soci onorari. L'attività dei soci è resa a titolo gratuito, salvo eventuale rimborsi per spese sostenute per l'attività istituzionale.

I soci possono essere persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni non riconosciute.

Sono soci ordinari i soggetti che, manifestando adesione agli scopi della LILT, versano la quota annuale.

Sono soci sostenitori coloro i quali, concorrendo al supporto economico delle attività della LILT con un'oblazione annuale significativamente superiore a quella ordinaria o versando una tantum un'oblazione riconosciuta straordinaria dal Consiglio Direttivo Sezionale, manifestino la volontà di essere iscritti.

Sono soci benemeriti i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale tra le persone fisiche o gli enti di cui al comma 3) che svolgono opera particolarmente meritoria nel perseguimento degli scopi istituzionali della LILT. Il Consiglio Direttivo Nazionale comunica la nomina alla Sezione Provinciale competente ai fini dell'iscrizione.

La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare gli elenchi dei soci alla Sede Centrale.

Gli associati LILT ricevono una tessera conforme al modello

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che riporta l'indicazione della Sezione Provinciale di appartenenza.

Art. 7) Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce ne' per atto tra vivi, ne' per causa di morte e si perde:

- 1) automaticamente:
 - a) per dimissioni,
 - b) per mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- 2) previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto:
 - c) per indegnità;
 - d) per atti contrari all'interesse dell'ente.

Art. 8) I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in forma volontaria, libera e gratuita.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE


Art. 9) Sono organi della Sezione Provinciale:

- . l'Assemblea dei Soci
- . il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP)
- . il Presidente provinciale
- . il Collegio dei Revisori
- . il Comitato esecutivo (se eletto)

Art.10) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed ha i seguenti compiti:

- . elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale e dei Revisori dei Conti e, se eletto, il Comitato esecutivo
- . delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto della Sezione provinciale, previo parere della Sede Centrale LILT
- . esamina ed approva il bilancio d'esercizio sottoposto dal CDP accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti
- . indirizza l'attività nel rispetto delle finalità dell'Associazione di cui all'Art.5

Art.11) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.



E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione Provinciale, sito web o notiziario sezionale oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno per il quale l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare.

L'Assemblea, deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatta richiesta almeno il trenta per cento dei soci.

Nel caso del comma precedente, qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro trenta giorni, può provvedere un commissario ad acta nominato dal Presidente nazionale.

Art.12) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da solo un altro socio, tramite delega scritta.

Art.13) L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei soci. Delle riunioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nelle assemblee straordinarie il verbale sarà redatto secondo la natura giuridica della Sezione Provinciale.

Art.14) In prima convocazione l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza.

Art.15) I componenti del CDP e del Collegio dei Revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.

Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale, da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi sezionali stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i parenti entro il quarto grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali presenti nel regolamento.

Le elezioni devono essere indette dal CDP uscente almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

La Sezione Provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art.16) La Sezione Provinciale è amministrata da un Consiglio Direttivo Provinciale composto da cinque componenti.

Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 12 mesi dalla data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari, purché iscritti - prima delle elezioni - senza vincoli temporali.

I membri del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un altro mandato.

Art.17) Il Consiglio Direttivo provinciale elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Ha, inoltre, facoltà di eleggere un Comitato Esecutivo, determinandone i compiti, tra i quali, l'adozione di provvedimenti urgenti, di competenza del CDP, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal presidente della Sezione e ne fanno parte il Vice Presidente e un terzo componente eletto dallo stesso CDP.

Il CDP, su proposta del Presidente, può, comunque, delegare ad una o più dei suoi membri determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi.

Art.18) Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il CDP è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal terzo componente del Comitato Esecutivo e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.


Delle riunioni viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Art.19) Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni per mezzo di posta elettronica.

La presenza di tutti i Consiglieri in carica sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Art.20) Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il CDP provvede alla sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato.



Se la maggioranza dei membri eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari. A tal fine:

a) attua secondo le direttive del CDN le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b) prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto Nazionale;

c) approva bilancio d'esercizio d'intesa con il Collegio dei Revisori.

Il Presidente invia alla Sede Centrale il bilancio d'esercizio approvato dal CDP e dal Collegio dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente pena i consequenziali provvedimenti adottabili dalla sede centrale.

Art. 22) Il Presidente Provinciale è eletto dal CDP tra i propri componenti e dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio e favorire la costituzione di Comitati Comunali nell'ambito del territorio di competenza.

In assenza del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23) Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri, eletti dai soci unitamente ai membri del CDP.

I revisori sono scelti tra:

. iscritti al Registro dei Revisori contabili;

. iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio ha la stessa durata del CDP. I suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori predispone le relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi, agli stessi allegati e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 24) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese previsti per missioni richieste dalla Sezione Provinciale.

PATRIMONIO - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 25) La Sezione Provinciale provvede agli scopi statutari:

a) con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobi-

liare;

b) con le quote associative versate dai soci;

c) con i proventi delle proprie attività;

d) con oblazioni di enti privati, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali;

e) con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, e della Sede Centrale.

Art.26) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio di previsione, eventuali variazioni ed il conto consuntivo che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. L'eventuale avanzo d'amministrazione sarà reinvestito nelle attività istituzionali.

Art.27) L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della Lega Nazionale, opera in completa autonomia amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.

Le Sezioni Provinciali entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, devono versare alla stessa Sede Centrale il contributo annuale che sarà determinato dal CDN.

Il versamento avverrà secondo le modalità fissate dallo stesso CDN.

La Sezione contribuisce, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi di rilevanza nazionale.

NORMA FINALE


Art.28) In caso di scioglimento della Sezione, estinte tutte le obbligazioni, il patrimonio sarà devoluto per fini di utilità sociale, preferibilmente alle altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT.

RINVIO

Art.29) Per quant'altro non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


F.TO: DOMENICO FRANCESCO RIVELLI

F.TO: CLOTILDE LA ROCCA Notaio



Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, esistente nei miei
atti, composta di 6 (sei) fogli che rilascio per gli usi di legge.

Bologna, Viale Oriani n. 21, li 27 febbraio 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, fluid loops, is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but its outer ring and some internal details are visible. The stamp appears to be from an Italian public office, with some text and a central emblem, though it is not clearly legible.